

Le novità del modello Unico ENC

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

Variazioni in aumento

RF20 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00

L'articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato **l'articolo 102, comma 6, del TUIR** eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione delle spese di manutenzione competeva in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. La norma trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012.

No ragguglio!

Le novità del modello Unico ENC

Variazioni in diminuzione

RF41 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	33	30	,00



Codice 33: deve essere indicato l'importo dell' IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis. 4-bis 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa.

Le novità del modello Unico ENC

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

RG21	Altri componenti negativi	(di cui	Per attività in regime forfetario	Spese di rappresentanza	Irap 10%	6
			1	2	3	
			,00	,00	,00	
				Irap personale dipendente	Deduzione autotrasportatori	
				4	5	
				,00	,00	,00

Le novità del modello Unico ENC

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

La struttura del quadro RU 2013 è stata profondamente modificata.

Il modello 2013 è composto da cinque sezioni, in luogo delle venti presenti nel modello 2012.

In particolare:

– la **sezione I** è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, esclusi il credito d’imposta **“Caro petrolio”** (da indicare nella **sezione II**) e il credito d’imposta **“Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006”** (da esporre nella **sezione IV**). La sezione I è **“multi modulo”** e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del quadro) ed i relativi dati.

Le novità del modello Unico ENC

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice Regione	Anno presentazione istanza		
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	<input type="text"/>		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
	RU4	Ammontare costi sostenuti	Costo complessivo	1 <input type="text"/>	,00	Costo agevolabile	2 <input type="text"/>	,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui	1 <input type="text"/>	,00)	2 <input type="text"/>
	RU6	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			2 <input type="text"/>	,00	3 <input type="text"/>	,00	4 <input type="text"/>	,00
					5 <input type="text"/>	,00	6 <input type="text"/>	,00
							7 <input type="text"/>	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro PN)						,00	
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00	

Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il **numero del modulo compilato**. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d'imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d'imposta.

Mod. N.

Le novità del modello Unico ENC

Per ciascun credito d'imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;

– **la sezione II** è destinata al credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio).

SEZIONE II		Consumi 2011	Consumi 2012
Caro petrolio	RU21 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	¹ ,00	
	RU22 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		² ,00
	RU23 Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00
	RU24 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
	RU25 Credito d'imposta riversato	,00	,00
	RU26 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro PN)		,00
	RU27 Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
	RU28 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

Le novità del modello Unico ENC

– la **sezione IV** è destinata al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006;

SEZIONE IV		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006	RU41 Costi complessivi	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00
	RU42 Costi agevolabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU43 Credito spettante (utilizzabile dal 2012)						,00
	RU44 Credito spettante (utilizzabile dal 2013)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU45 Credito spettante (utilizzabile dal 2014)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU46 Credito residuo precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU47 Credito ricevuto	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU48 Credito utilizz. ai fini Ires (Acconti)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU49 Credito utilizz. ai fini Ires (Saldo)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU50 Credito utilizz. in comp. D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00		
	RU51 Credito riversato	,00	,00	,00	,00		
	RU52 Credito trasferito	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU53 Credito residuo (da riportare succ. dich.)	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Le novità del modello Unico ENC

– la **sezione V** è riservata all'indicazione dei crediti d'imposta residui non più riportati specificatamente

SEZIONE V Altri crediti d'imposta	RU401 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00							
	RU402 Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00							
	RU403 Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00							
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. D.Lgs. 241/97						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU405 Crediti d'imposta riversati							,00							
	RU406 Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro PN)							,00							
RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00								

Le novità del modello Unico ENC

– la **sezione VI** è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d'imposta ricevuti (**VI-A**) e trasferiti (**VI-B**) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (**VI-C**).

SEZIONE VI							
Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	RU501	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3	Importo ricevuto 4		
	RU502				,00		
	RU503				,00		
	RU504				,00		
	RU505				,00		
	Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506		Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cessionario 3	Importo ceduto 4	
RU507					,00		
RU508					,00		
RU509					,00		
RU510					,00		
Sezione VI-C Limite di utilizzo		RU511 Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007					
	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2012	Credito residuo al 1/1/2012 1	Credito spettante nel 2012 2	Totale 3	di cui eccedenze 2008, 2009, 2010 e 2011 4	Differenza 5
	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2012					,00
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (516.457,00 – RU513)]					,00
	RU515	Eccedenza 2012 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)					,00
	Parte I Dati generali						

Le novità del modello Unico ENC

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT31	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni	1)	2	,00		
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato	1)	2	,00		
	RT33	Plusvalenze (RT31 col. 2 - RT32 col. 2) (ovvero Minusvalenze	1	,00) (di cui esenti	2	,00)	3	,00
	RT34	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti						,00	
	RT35	Differenza (RT33 col. 3 - RT33 col. 2 - RT34)						,00	
	RT36	Imponibile						,00	
	RT37	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)						,00	
	RT38	Plusvalenze non reinvestite (start up)	1	,00		Imposta rideterminata (start up)	2	,00	

Indicare l'ammontare imponibile da riportare, nel rigo RN11 pari al 49,72% dell'importo del rigo RT35 se nel rigo RT31 la casella di colonna 1 non è barrata ovvero dal 40% dell'importo del rigo RT35 se nel rigo RT31 la casella di colonna 1 è barrata.

~~SEZIONE III-B
Plusvalenze derivanti
dalla cessione di
partecipazioni
qualificate
(Imponibile al 49,72%)~~

~~SEZIONE III-A
Plusvalenze derivanti
dalla cessione di
partecipazioni
qualificate
(Imponibile al 40%)~~

Le novità del modello Unico ENC

Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3
		,00	,00	,00

Reti di imprese

(DL 78/2010)

L'art. 42, comma 2-quinquies, del DL 78/2010 prevede che l'agevolazione, di cui al comma 2-quater del citato art. 42, può essere fruita **esclusivamente in sede di versamento del saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Le novità del modello Unico ENC

Società non operative

(DL 138/2011)

L'art. 2, comma 36-decies ha stabilito che pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano **dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi** sono considerati **non operativi** a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Inoltre, il comma 36-undecies ha previsto che il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

Dette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (17.12.2011). **Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36 undecies dell'art. 2;**

Le novità del modello Unico ENC

**Beni concessi in
godimento ai soci**

(DL 138/2011)

L'art. 2, comma 36-quaterdecies ha disposto che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.**

L'art. 2, comma 36-duodevicies ha previsto tra l'altro che le disposizioni di cui al comma 36-quaterdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17.12. 2011). **Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 36-quaterdecies.**

Le novità del modello Unico ENC

**Tassazione immobili
interesse storico e artistico**

(DL 16/2012)

L'articolo 4, comma 5-sexies, ha introdotto modifiche in tema di tassazione degli **immobili di interesse storico o artistico**. La lettera b) del comma 5-sexies ha modificato **l'articolo 90, comma 1**, del TUIR, prevedendo che **per gli immobili "patrimonio"** riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'articolo 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione; ha, inoltre, stabilito che il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile. Il comma 5-sexies, lettera c), ha, infine, modificato l'articolo 144 del Tuir, estendendo agli enti non commerciali il trattamento fiscale di cui alla precedente lettera b).

Le novità del modello Unico ENC

segue ...

L'art. 4, comma 5-septies, del DL n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, ha previsto che le disposizioni del comma 5-sexies del citato art. 4 si applicano **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.**

Le novità del modello Unico ENC

Costi autoveicoli

L. 92/2012

L'articolo 4, commi 72 e 73, ha modificato i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, prevedendo che:

- per i mezzi di trasporto indicati alla lettera b) del citato articolo 164, la misura del 40 per cento sia sostituita con quella del 27,5 per cento;
- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 164 del TUIR, la misura del 90 per cento sia sostituita con quella del 70 per cento.

I nuovi limiti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge). **Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.**